

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

### **O G G E T T O:**

Sospensione parziale della deliberazione della Giunta provinciale n. 2482 di data 11 ottobre 2002, avente ad oggetto "Comitato previsto dall'art. 2 comma 6 bis L.P. 28 aprile 1997 n. 9. Determinazioni e pareri in materia di radiodiffusione sonora e televisiva e di telecomunicazioni. Sostituzione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1566 del 20 febbraio 1998, come modificata con deliberazione n. 1266 del 25 maggio 2001, e parziale modifica della deliberazione n. 2368 del 22 settembre 2000 - prot. 600/02L".

Il giorno **28 Febbraio 2003** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute

in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

### **LA GIUNTA PROVINCIALE**

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE** **Lorenzo Dellai**

Presenti: **ASSESSORE SOSTITUTO** **Roberto Pinter**  
**ASSESSORI EFFETTIVI** **Remo Andreolli**  
**Marco Benedetti**  
**Oliva Berasi**  
**Silvano Grisenti**  
**Mauro Leveghi**  
**Claudio Molinari**  
**Sergio Muraro**

Assenti: **Mario Magnani**  
**Dario Pallaoro**

Assiste: **IL DIRIGENTE Marco Moreschini**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

L'art. 2 comma 6 bis L.p. 28 aprile 1997 n. 9 prevede che sulle richieste di concessione ad edificare per l'installazione di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva si pronunci un comitato provinciale composto da quattro funzionari in rappresentanza rispettivamente delle strutture competenti in materia di urbanistica, calamità pubbliche, tutela ambientale, igiene e sanità pubblica per la prevenzione ambientale. La determinazione del comitato di cui all'art. 2 comma 6 bis L.p. 28 aprile 1997 n. 9 (di seguito "Comitato") è considerata favorevole se assunta all'unanimità.

Con provvedimento n. 2482 di data 11 ottobre 2002 la Giunta provinciale ha provveduto, con il testo allegato alla deliberazione stessa quale parte integrante, a definire con maggior puntualità i criteri per l'attività del Comitato fissati dalla deliberazione n. 1566 del 20 febbraio 1998, come modificata dalla deliberazione n. 1266 del 25 maggio 2001.

Per quanto riguarda gli interessi pubblici affidati alla tutela della struttura competente in materia di calamità pubbliche, la Giunta provinciale al punto B dell'allegato ha stabilito che "la realizzazione e la modifica, compresi i risanamenti e le delocalizzazioni, di tralicci o impianti di radiodiffusione o di telecomunicazione devono coniugare le previsioni contenute nel progetto con la tutela attuale e futura dei sistemi radiomobili ad uso privato della Provincia Autonoma di Trento e dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, gestiti su concessione del Ministero delle Comunicazioni, e del sistema radiomobile del Servizio Antincendi e Protezione civile, autorizzato dal Ministero degli Interni (di seguito "reti provinciali di emergenza"). Inoltre, devono essere salvaguardate le esigenze connesse con la tutela presente e futura di quanto previsto nella convenzione RAI - PAT n. 8860 del 19 febbraio 1981 e nei successivi atti aggiuntivi. La tutela delle reti provinciali di emergenza e dell'ospitalità a favore di RAI - Rai Way spa richiede che ai tralicci e in generale ai sostegni posti al servizio delle reti provinciali di emergenza e del concessionario pubblico radiotelevisivo (di seguito "tralicci provinciali"), nonché ai relativi impianti, sia garantita una visuale aperta e l'assenza di impedimenti. Il comitato di cui all'art. 2 comma 6 bis L.P. 28 aprile 1997 n. 9 (di seguito "comitato") potrà esprimere sui progetti esaminati una determinazione favorevole ai sensi dell'art. 2 comma 6 bis L.P. 9/1997 solo qualora sia garantita la possibilità per la Provincia di realizzare tralicci o impianti senza subire il condizionamento costituito dalla visuale utilizzata da altri soggetti, oppure quando dalla realizzazione di tralicci o impianti di altri soggetti non derivi il pericolo di ostruzione della visuale utilizzata dalla Provincia, o a condizione che l'ostacolo possa essere rimosso. La determinazione favorevole ai sensi dell'art. 2 comma 6 bis L.P. 9/1997, sia per la radiodiffusione sia per le telecomunicazioni, sarà quindi configurata in modo da non poter avere come effetto indiretto un impedimento permanente alla realizzazione di strutture destinate alle reti provinciali di emergenza o al servizio pubblico radiotelevisivo. Il pronunciamento favorevole del comitato dovrà pertanto contenere una riserva a favore sia dei tralicci provinciali esistenti sia di quelli che saranno realizzati o ristrutturati nella medesima zona, nonché degli impianti ospitati sui medesimi".

Tale riserva, i contenuti della quale sono stati specificati in modo particolareggiato nel punto B dell'allegato in questione, è diretta a garantire che ai "tralicci provinciali", nonché agli impianti

della "rete provinciale di emergenza" installati su tralicci esistenti di proprietà di terzi, sia garantita una visuale aperta e l'assenza di impedimenti.

Le questioni emerse in sede di applicazione delle direttive contenute nella deliberazione n. 2482/2002 hanno evidenziato la necessità di ulteriori approfondimenti tecnici circa la possibilità di porre dei vincoli a tutela di "tralicci provinciali" che saranno realizzati in futuro e a tutela degli impianti delle reti provinciali di emergenza o del concessionario pubblico radiotelevisivo che verranno installati in futuro sui tralicci provinciali esistenti o su nuovi tralicci.

In attesa di tali approfondimenti, si ritiene opportuno che il Comitato si limiti a dettare prescrizioni a tutela dei "tralicci provinciali" già realizzati e a tutela degli impianti delle reti provinciali di emergenza e del concessionario pubblico radiotelevisivo già installati sui tralicci provinciali esistenti.

Si propone, quindi, la sospensione della deliberazione della Giunta provinciale n. 2482 di data 11 ottobre 2002 nella parte in cui prevede che il Comitato ponga dei vincoli a favore dei tralicci provinciali futuri, nonché a tutela degli impianti delle reti provinciali di emergenza e del concessionario pubblico radiotelevisivo che verranno installati sui tralicci provinciali già esistenti o su tralicci futuri.

Per gli stessi motivi, considerato lo stretto collegamento con la deliberazione n. 2482/2002, si propone, inoltre, la sospensione della deliberazione n. 1566 di data 20 febbraio 1998, come modificata dalla deliberazione n. 1266 del 25 maggio 2001, nella parte in cui prevede che la realizzazione o il potenziamento di impianti di radiodiffusione deve coniugare le previsioni contenute nel progetto con la tutela "futura" dei sistemi radiomobili ad uso privato della Provincia Autonoma di Trento e dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, gestiti su concessione del Ministero delle Comunicazioni e del sistema radiomobile del Servizio Antincendi e Protezione civile, autorizzato dal Ministero degli Interni e nella parte in cui prevede che devono essere salvaguardate le esigenze connesse con la tutela "futura", di quanto previsto nella convenzione RAI - P.A.T. n. 8860 dd. 19 febbraio 1981 e dei successivi atti aggiuntivi.

Ciò premesso

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- ? vista la L.P. 19.4.1983, n. 12;
- ? vista la L.P. 28.4.1997, n. 9;
- ? vista la deliberazione n. 1566 di data 20.02.1998, come modificata dalla deliberazione n. 1266 del 25.05.2001;
- ? vista la deliberazione n. 2482 di data 11.10.2002;
- ? ad unanimità dei voti, legalmente espressi,

d e l i b e r a

1. di sospendere, per i motivi espressi in premessa, gli effetti della deliberazione della Giunta provinciale n. 2482 di data 11 ottobre 2002 nella parte in cui prevede che il Comitato ponga dei vincoli a favore dei "tralicci provinciali" futuri, nonché a tutela degli impianti delle reti provinciali di emergenza e del concessionario pubblico radiotelevisivo che verranno installati sui tralicci provinciali già esistenti o su tralicci futuri;
  
2. di sospendere, inoltre, gli effetti della deliberazione n. 1566 di data 20 febbraio 1998, come modificata dalla deliberazione n. 1266 del 25 maggio 2001, nella parte in cui prevede che la realizzazione o il potenziamento di impianti di radiodiffusione deve coniugare le previsioni contenute nel progetto con la tutela "futura" dei sistemi radiomobili ad uso privato della Provincia Autonoma di Trento e dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, gestiti su concessione del Ministero delle Comunicazioni e del sistema radiomobile del Servizio Antincendi e Protezione civile, autorizzato dal Ministero degli Interni e nella parte in cui prevede che devono essere salvaguardate le esigenze connesse con la tutela "futura", di quanto previsto nella convenzione RAI - P.A.T. n. 8860 dd. 19 febbraio 1981 e dei successivi atti aggiuntivi;
  
3. di confermare per ogni altro aspetto la deliberazione n. 2482 di data 11 ottobre 2002, e la deliberazione n. 1566 di data 20 febbraio 1998, come modificata dalla deliberazione n. 1266 del 25 maggio 2001;
  
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.